

R.G.



Sentenza n. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE MILITARE DI APPELLO

SECONDA SEZIONE

Composta dai Signori:

- | | | | |
|-----------------------|------------------|----------|------------|
| 1. Dott. | Luca Massimo | BAIADA | Presidente |
| 2. Dott. | Fabio | DENTE | Giudice |
| 3. Dott. | Maria Michela T. | MAZZILLI | Giudice |
| 4. Ten. Col. G. di F. | Bruno | PAGANO | Giudice |
| 5. Ten. Col. E.I. | Antonio | BERNARDO | Giudice |

con l'intervento del Sostituto procuratore generale militare dott.

Giovanni BARONE e con l'assistenza del cancelliere di udienza,

sig.ra Daniela LORENZONI, in seguito all'appello proposto dal

difensore dell'imputato in data [REDACTED] e all'appello incidentale

proposto dalla parte civile in data [REDACTED] avverso la sentenza n. [REDACTED]

emessa in data [REDACTED] dal Tribunale militare di Roma, prima

sezione, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

[REDACTED] elettivamente

domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Angelo

Fiore TARTAGLIA, in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 266;

maresciallo capo G. di F. in servizio presso la Compagnia della G. di

F. in [REDACTED]; presente; *Parte civile costituita:* [REDACTED]

Data sentenza:

Data deposito:

Estensore:

Dr. Luca Massimo BAIADA

inviato estratto esecutivo

il

a

Redatta scheda casellario

il:

Campione penale art.

Impugnazioni presentate

da:

██████████, nato a ██████████
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
con studio in Roma, ██████████, presente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il maresciallo capo ██████████ è stato giudicato dal Tribunale
militare di Roma, prima sezione, con la sentenza n. ██████████

██████████, relativamente alla seguente imputazione:

«*DIFFAMAZIONE PLURIAGGRAVATA (artt. 47 n. 2, 127 c. 2 e 227
c.p.m.p.), perché, maresciallo capo della Guardia di Finanza, in
servizio presso la Tenenza di ██████████, con atto a sua firma datato*

*██████████, comunicava, per iscritto, al colonnello ██████████
██████████, comandante del II Gruppo della Guardia di Finanza di
Roma, al col. med. ██████████ del Reparto tecnico logistico
amministrativo Lazio, al comandante della Squadra operativa della
Tendenza della Guardia di Finanza di ██████████ diffamando il
luogotenente ██████████, accusandolo falsamente,
esternando testuali affermazioni "io sono stato avviato a visita
psichiatrica soltanto sulla scorta di quanto evidenziato in data
██████████ in modo parziale e, ritengo, in malafede dal Lgt.
██████████". Con l'aggravante del grado rivestito e
dell'attribuzione di un fatto determinato.*

Fatto avvenuto il ██████████.

██████████ si è costituito parte civile.

Aperto il dibattimento, il Tribunale ha dichiarato il non doversi
procedere per mancanza della richiesta di procedimento.

A seguito di appello del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, questa Corte con sentenza del [REDACTED] ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rinviando al Tribunale, che secondo questa Corte aveva deciso in mancanza di contraddittorio delle parti.

Dinanzi al Tribunale, aperto nuovamente il dibattimento, sono stati prodotti documenti e sono stati sentiti come testi il col. [REDACTED]

[REDACTED]. Inoltre è stato svolto l'esame dell'imputato.

Terminata l'istruzione dibattimentale, il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste. La parte civile ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni. La difesa ha concluso chiedendo l'assoluzione.

Il Tribunale militare ha assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p., trattandosi di persona non punibile per la particolare tenuità del fatto. La sentenza è stata argomentata come segue.

Anzitutto, il Tribunale ha osservato che pur non essendo contenuta nella rubrica del capo d'imputazione la circostanza aggravante a effetto speciale di cui all'art. 227 comma 2 c.p.m.p., essa è contenuta nel corpo dell'imputazione, laddove si accusa [REDACTED] di aver offeso [REDACTED] inviando la missiva, con trascrizione del contenuto.

Perciò, il Tribunale ha osservato che in presenza dell'attribuzione alla parte lesa di un fatto determinato, non occorre la richiesta di



procedimento.

Secondo la sentenza, la missiva dell'imputato contiene un'offesa, in particolare nell'attribuire a [REDACTED] una condotta «*parziale*» e in «*malafede*», consistita nell'aver evidenziato, con una nota del [REDACTED], alcune problematiche rappresentategli da [REDACTED] a sostegno di una richiesta di cambiare incarico.

In proposito, osserva il Tribunale, tutta l'istruttoria ha visto il pubblico ministero e la parte civile impegnati a dimostrare la correttezza dell'operato di [REDACTED], e la difesa tendente a dimostrare una sua effettiva scorrettezza nell'inviare a visita psichiatrica l'imputato. Secondo il Tribunale, tale approfondimento è stato in definitiva ultroneo, perché comunque la missiva aveva lo scopo di comunicare ai destinatari le vere motivazioni del cambio di incarico di [REDACTED], basate prevalentemente sui contrasti col comandante nell'ambito della vicenda relativa alle indagini su un fallimento, quello della [REDACTED], che aveva visto anche problemi con la Procura di Civitavecchia.

Sempre secondo il Tribunale, le espressioni usate hanno valenza diffamatoria, un'eventuale gestione imperfetta della vicenda pregressa da parte di Pizzimenti non avrebbe effetto scriminante, e l'imputato ha ammesso di avere avuto problemi psichici fino al [REDACTED], a causa di una situazione familiare difficile, anche se ha aggiunto di aver chiesto il cambio di incarico sì per motivi sanitari, ma connessi prevalentemente alla vista. Ad avviso del Tribunale, quindi, l'avvio dell'imputato a visita psichiatrica costituiva comunque un

provvedimento ragionevole.

Secondo la sentenza, tuttavia, il fatto ha prodotto un danno limitato e circoscritto a poche persone, perché la missiva è stata inviata a militari che erano già al corrente delle vicende pregresse, dei contrasti fra il comandante e l'imputato, e anche dei problemi di salute di quest'ultimo.

Il difensore dell'imputato propone appello rilevando quanto segue.

Anzitutto l'appellante contesta che la diffamazione ascritta attribuisca alla parte lesa un fatto determinato. In realtà, nella sua missiva [redacted] si è limitato a contestare la procedura adottata per inviarlo a visita psichiatrica; per inviare il militare alla visita era necessario redigere una diagnosi provvisoria, che nel suo caso non era stata fatta: la Circolare [redacted] del Comando generale della Guardia di finanza impone di inviare a visita con una relazione medica dell'ufficiale sanitario, in quel caso il dott. [redacted] che deve indicare anche disturbi e sintomi; a questo si riferiva la critica di [redacted], che con i riferimenti alla parzialità e alla malafede intendeva appunto dolersi in generale dell'atteggiamento di [redacted], non di un fatto specifico posto in essere dal comandante.

Come emerso dalla deposizione di [redacted] il medico ha inviato l'imputato a visita solo sulla base della relazione del [redacted], e di un rapporto del col. [redacted], che segue in tutto la relazione di due giorni prima, senza che nel frattempo fosse stato svolto alcun approfondimento. In proposito, l'appellante rileva che i testi [redacted] hanno dichiarato che prima della relazione di



██████████ l'imputato l'aveva informato di essere affetto da maculopatia, un disturbo agli occhi che gli provocava anche il mal di testa; di tale patologia la successiva relazione di ██████████ non fece menzione, sicché si spiega l'affermazione di parzialità esternata dall'imputato.

Ad avviso dell'appellante, la missiva dell'imputato era rivolta solo a chiarire la sua posizione, e in particolare a conoscere perché era stato avviato ad accertamenti psichiatrici in modo irrituale. Esaminando l'intero contenuto dello scritto di ██████████ di altri due scritti del ██████████, emerge che l'imputato, sentendosi meglio e non accusando più mal di testa, protestava di aver continuato a svolgere servizio sino ad allora e voleva sapere perché dovesse essere ancora sottoposto ad approfondimenti sanitari. Peraltro, l'appellante sottolinea che da quegli accertamenti sanitari l'imputato è uscito infine incondizionatamente idoneo.

Nell'appello si evidenzia anche che il diretto comandante dell'imputato, ██████████ non è stato informato da Pizzimenti del provvedimento di invio ad accertamenti psichiatrici, come confermato dalla deposizione dello stesso ██████████. Questo elemento spiega l'attribuzione di malafede a ██████████ un'espressione adeguata, e anzi, secondo l'appellante, contenente rispetto alla situazione. In proposito, nell'appello si rammenta la giurisprudenza in tema di diritto di critica, e in particolare Cass. 7499 del 2000, 45163 del 2001, 20474 del 2002, 22031 del 2003, 19334 del 2004, 36045 del 2014, e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 27 ottobre 2005 e

██████████.

L'appellante riepiloga come la continenza, in tema di critica, riguardi in senso materiale la natura e l'ampiezza delle opinioni espresse, in funzione dell'interesse pubblico alla comunicazione, e invece in senso formale le modalità con cui è svolta l'esternazione, tenuto conto dei contesti e della responsabilità e posizione del soggetto che si sta criticando; il tutto, escludendo le semplici contumelie o gli *argumenta ad hominem*.

L'appellante osserva anche che, ove si ritenesse che gli atteggiamenti addebitati dall'imputato a ██████████ non fossero veri, opererebbe il principio in tema di dolo, sicché l'averli ritenuti veri al momento dell'invio della missiva escluderebbe l'elemento soggettivo.

Infine, l'appellante osserva che la missiva in questione è stata rivolta anche a ██████████, e che quindi non potrebbe ravvisarsi il reato di diffamazione ma invece quello di ingiuria, proprio perché lo scritto è stato trasmesso direttamente alla parte lesa; in proposito si cita Cass. 34178 del 2015.

Propone appello incidentale la parte civile, rilevando quanto segue.

Anzitutto, la parte civile riepiloga la vicenda. ██████████

██████████ ha chiesto un cambio di impiego, accusando il riacutizzarsi di una sindrome depressiva e difficoltà di lavoro con un nuovo pubblico ministero e la sua segreteria; a seguito di colloqui informali con ██████████ quest'ultimo con la lettera del ██████████ ha trasmesso la lettera di ██████████ al suo superiore, ██████████, ma il Comando ha ritenuto di far sottoporre l'imputato a un accertamento da parte del

leale

dirigente del servizio sanitario, e a quel punto l'imputato è stato dichiarato non idoneo e gli è stata ordinata la restituzione dell'arma.

Secondo la parte civile, le doglianze di [REDACTED] non erano giustificate: l'imputato sapeva bene che [REDACTED] doveva trasmettere quella lettera con l'allegato; inoltre le parole della missiva del [REDACTED] sono inequivocabilmente offensive, secondo il senso che hanno nel loro uso comune. Inoltre, la missiva contiene l'attribuzione di un fatto determinato, e non una generica rimostranza sulla procedura seguita, proprio perché contiene il riferimento al fatto che si sarebbe agito in modo parziale e con malafede; in proposito si evidenzia che l'attribuzione di un fatto determinato non richiede l'indicazione di tutti i dettagli di quanto attribuito alla parte lesa, essendo sufficiente che il fatto sia descritto in modo da renderlo individuabile.

Di seguito, la parte civile ricapitola gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di diffamazione, e sottolineando come il reato sia previsto dalla legge a titolo di dolo generico, osserva che il contenuto della missiva è lesivo, che più persone ne sono venute a conoscenza per volontà di [REDACTED], e che questo è accaduto comunque prima che della missiva venisse a conoscenza anche la parte lesa, sicché deve escludersi che il fatto sia qualificabile come ingiuria. La parte civile aggiunge che la missiva era contenuta in una busta non sigillata, e che quindi non si trattava di una lettera riservata; in proposito cita Cass. 27624 del 2007.

Quanto al diritto di critica, la parte civile osserva che l'attribuzione di

malafede costituisce un vero e proprio attacco personale, che postula un'accusa di comportamento volutamente ingannevole; un attacco di questo tipo è per sua natura incompatibile con tale diritto.

Sempre secondo la parte civile, mentre il Tribunale ha operato correttamente ritenendo sussistente il reato, invece ha errato ravvisando la particolare tenuità, soprattutto se si tiene conto del disdoro arrecato a tutta l'Amministrazione della difesa.

Quanto al risarcimento dei danni, si osserva che [REDACTED] non solo è stato denigrato, ma è stato costretto a cambiare sede di lavoro, per superare il senso di disagio indotto comunque da una grave accusa, ancorché falsa; pertanto si chiede un risarcimento nella misura di euro 40.000, e una provvisoria non inferiore a euro 20.000.

Con memoria presentata il [REDACTED], il difensore dell'imputato rileva quanto segue.

Anzitutto, l'appellante ricapitola la vicenda, soprattutto l'accusa e le argomentazioni del Tribunale, per poi riprendere i motivi di appello già formulati.

Inoltre si osserva che il senso della frase nella missiva incriminata del [REDACTED] è stato frainteso, poiché aver scritto «ritengo» fra due virgole significa che l'imputato credeva che [REDACTED] potesse essere in malafede, ma non lo affermava.

Si rileva anche che effettivamente [REDACTED] aveva chiesto un cambio di incarico, ma non lamentando un riacutizzarsi della patologia depressiva, bensì accusando emicrania e problemi alla vista.

Alla prima visita, a [REDACTED] l'imputato è stato sollevato dal

Procedo

servizio solo in via cautelativa; gli è stata ritirata l'arma il [REDACTED], ed è rimasto a disposizione dell'autorità sanitaria fino al [REDACTED], quando è stato giudicato idoneo.

Confutando gli argomenti dell'appellante parte civile, la difesa dell'imputato esclude che [REDACTED] abbia voluto screditare [REDACTED], e ribadisce che l'intento era solo quello di criticare una situazione irregolare e informarsi meglio sulla sua posizione; [REDACTED] ha rappresentato fedelmente il suo stato, lamentando problemi alla vista e poi specificando di essere affetto da maculopatia non appena ne è venuto a conoscenza.

Quanto alla qualificazione del fatto, si osserva che la missiva è stata protocollata col n. [REDACTED] il [REDACTED], stessa data dell'atto, sicché subito [REDACTED] ne è venuto a conoscenza. Anche la successiva nota del [REDACTED] prot. [REDACTED], a firma del col. [REDACTED], diretta al Procuratore militare di Roma, dimostra che la nota non ha avuto diffusione; del resto, il dirigente del servizio sanitario ha dichiarato di non averla mai vista.

Si esclude che la vicenda abbia avuto il vasto rilievo sostenuto dalla parte civile e che vi sia stata un'offesa all'immagine del reparto.

Quanto al risarcimento dei danni, la difesa dell'imputato osserva che in realtà [REDACTED] ha lasciato il reparto a [REDACTED] molto dopo lo scritto incriminato, per un incarico di comando di un'articolazione.

Si osserva anche che [REDACTED] diversamente da come ha prospettato i fatti nella sua deposizione, era a conoscenza della procedura, perché l'aveva applicata nel [REDACTED] proprio nei confronti di

██████████ predisponendo una relazione simile a quella fatta il ██████████

All'udienza dinanzi alla Corte, il Sostituto procuratore generale militare ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello dell'imputato e della parte civile e la conferma della sentenza impugnata; il difensore della parte civile ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni; il difensore dell'imputato ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene che nella missiva del ██████████ l'imputato abbia espresso critiche diffuse, ma che tali esternazioni, anche nelle parole ascritte nel capo d'imputazione, rientrino appunto nel diritto di critica.

Va tenuto conto che tutta la vicenda si inserisce in un quadro di difficoltà fra l'imputato ██████████, oltre che di varie problematiche personali di ██████████.

L'imputato aveva avuto in precedenza problemi psichiatrici, nel ██████████ aveva un disagio collegato soprattutto a problemi alla vista, e un nuovo invio a visita per motivi psichiatrici lo metteva in difficoltà. La Corte osserva, peraltro, che nella relazione del ██████████, a firma di ██████████, la parte lesa ha riportato quattro paragrafi consecutivi della precedente missiva di ██████████ in cui si fa riferimento alla depressione, all'emicrania e agli altri problemi di salute; quel brano della missiva è riportato da ██████████ fra virgolette e dando atto con «omissis» che vi sono altre parti prima e dopo quella riportata. Di

Verde

seguito, [REDACTED] riporta alcuni precedenti sanitari, senza commenti particolari, attribuisce a [REDACTED] un «*comportamento in servizio irreprensibile*» e ne elogia la preparazione e il tratto. Insomma, deve escludersi che [REDACTED] abbia rappresentato in modo scorretto o astioso la situazione di [REDACTED], di cui anzi ha evidenziato i pregi.

Incidentalmente, si nota che il successivo, breve scritto in data [REDACTED] [REDACTED] del comandante del gruppo, col. [REDACTED] con cui si dispone che la tenenza di [REDACTED] avvii il militare all'infermeria, è secco e privo di commenti; l'allegato rapporto in pari data, sempre a firma di [REDACTED] e inviato in busta chiusa, ripercorre il contenuto della relazione di [REDACTED] senza aggiungere elementi negativi o commenti pregiudizievoli diversi dal senso oggettivo dei fatti descritti.

Malgrado questo trattamento, oggettivamente privo di acredine nei confronti dell'imputato, è certo che l'invio a visita psichiatrica, non richiesto e basato solo su un cenno di [REDACTED] alla depressione, fosse un provvedimento serio di cui l'imputato non percepiva la necessità. Incidentalmente, va sottolineata la professionalità dell'imputato: il talento investigativo di [REDACTED] come l'insieme delle sue qualità e del suo comportamento sul lavoro, sono cose fuori discussione, esplicitate per iscritto anche dai documenti a firma della stessa parte lesa; vanno nello stesso senso le dichiarazioni dei militari che lavoravano con lui e del commercialista dott. Usai.

Comunque, la reazione di difficoltà e di disagio, da parte di [REDACTED], è stata notata anche dalla parte lesa: «*PM. Comincerei*

con il mostrarle questo scritto a firma del maresciallo [REDACTED]

Parliamo dello scritto [REDACTED], protocollo [REDACTED] Mi dice se lei lo ha ricevuto, lo ha letto? (Il PM esibisce documentazione al teste)

[REDACTED] Sì, sicuramente l'ho ricevuto e l'ho letto al tempo. [...]

DIFESA PARTE CIVILE. Successivamente al momento in cui il maresciallo è stato sottoposto a questi accertamenti, il maresciallo stesso ha manifestato nei suoi confronti una sorta di acredine per essere stato sottoposto a questi accertamenti? [REDACTED]

Absolutamente sì. [...] Ciò che non piacque al maresciallo è stato che ho usato nella relazione la parola "malessere"» (verbale di udienza del [REDACTED]).

Assumono rilevanza anche le dichiarazioni rese dall'imputato nell'esame reso dinanzi al Tribunale, relativamente alla sua lettera del

[REDACTED] «Sostanzialmente era una richiesta di aiuto ai miei superiori. Erano state richieste delle visite psichiatriche sul mio conto e speravo che, spiegando il contesto generale in cui erano state richieste queste visite, si arrivasse ad una diversa determinazione, cioè a ritirare quella richiesta di accertamenti psichiatrici. [...]

DIFESA. Da quando lei collabora con il luogotenente [REDACTED] ha avuto pregressi episodi di patologie psicologiche? [REDACTED]

Sì. [...] Io purtroppo ho un figlio portatore di handicap grave, anzi è mio cognato ma lo cresco da quando ha nove anni, adesso ne ha trentacinque. Ha un handicap grave che porta tanti problemi. Poi nel 2002 mia moglie ha avuto un gravissimo incidente stradale, l'hanno messa sotto sulle strisce pedonali ed è rimasta invalida pure lei. Ogni

Verdell

tanto mi sento sovraccarico. Nel 2005 mi resi conto che non stavo bene e mi sono rivolto proprio al dottor [REDACTED] all'epoca, che mi avviò al nostro poliambulatorio interno». Di seguito, l'imputato ha ricapitolato i dissapori con [REDACTED], dovuti ad attività di indagine su fallimenti, e in particolare su un caso complesso; poi ha proseguito: «Nel frattempo col [REDACTED] abbiamo cominciato a "litigare". Dico: qui mi avete fatto fare una figuraccia con la Procura, mi è stato tolto un fascicolo e non capisco perché, vorrei andare dal Sostituto perché ci ho lavorato quindici anni con la Procura e per me è una cosa che non sta in cielo né in terra.

PRESIDENTE. Ci è andato? [REDACTED] Mi ha detto: "Tu lì non ci devi andare". Io sono un militare e lì non ci vado, però arrivati a giugno, quando ho chiesto di cambiare l'incarico, ho evidenziato questo fatto: io queste deleghe che arrivano così non le capisco.

DIFESA. Perché ha chiesto di cambiare incarico? [REDACTED]

Perché con gli occhi non ce la facevo più. [...] DIFESA. Per "mala fede" lei che intendeva? [REDACTED]. Che vi devo dire? Intanto so che è la parola più costosa del mondo! Che significa mala fede? Io indico una persona che non è chiaro quello che sta facendo, che sta facendo cose strane, questo per me significa mala fede. [...] PM. La lettera del [REDACTED] è praticamente la conseguenza delle lettere del [REDACTED] [REDACTED]. Certo, perché io cercavo di capire... PM. Cioè se [REDACTED] non mi dice niente io vado... Ho capito bene? [REDACTED]. Ha capito benissimo! Io cercavo di capire perché stavo andando a fare queste visite!» (verbale di udienza del [REDACTED])

██████████).

Ancora nelle dichiarazioni spontanee rese alla Corte, l'imputato ha detto di aver sofferto di problemi sanitari concernenti la vista, di aver avuto difficoltà familiari e di avere solo chiesto di cambiare incarico; ██████████ a quel punto l'ha mandato a visita psichiatrica, benché solo in passato ██████████ avesse avuto una depressione. Secondo l'imputato non è stata rispettata la procedura, che era nota appunto per i suoi precedenti problemi, e l'invio a visita comporta domande imbarazzanti da parte dei medici. Ha aggiunto che «malafede» per lui era un modo per esprimere tutto questo, anche perché in definitiva lui è un ragioniere e si occupa di contabilità.

La Corte prende in considerazione anche la questione del rispetto della procedura amministrativa sanitaria, cui è stata dedicata più volte attenzione nel corso del processo.

In proposito si tengono presenti le dichiarazioni di ██████████ e:

«DIFESA. Lei ha consultato qualcuno prima di fare questa segnalazione? Perché è una segnalazione di carattere psichiatrico; lei ha consultato qualche medico per dire: sottoponetelo ad esame psichiatrico? Vorrei una risposta precisa: sì o no. ██████████. I comandanti di reparto quando percepiscono, o perché i loro militari glielo espongono o perché lo percepiscono perché hanno un malessere... se un mio militare sviene in ufficio io non ho bisogno di essere laureato in medicina per intervenire e chiedere l'intervento di un medico. [...] Io non ho assolutamente sentito alcun medico prima di interessare il dirigente del Servizio sanitario, anche perché le

leale

nostre disposizioni stabiliscono che in presenza di situazioni sanitarie apprezzabili si deve chiedere l'intervento del dirigente del Servizio sanitario» ([REDACTED]).

Viene in considerazione anche la deposizione di [REDACTED] ufficiale medico: «DIFESA. Le mostro la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza del 2004 tuttora vigente, la conosce?

[REDACTED] No. DIFESA. Questa circolare al punto 4.2 dice che il medico – quindi lei - doveva formulare una diagnosi provvisoria o definitiva con riferimento alla richiesta di accertamenti per infermità neuropsichiche. Gliela mostro. [REDACTED] Infatti non ho mai inviato il militare alla Commissione medica ospedaliera con un sospetto di diagnosi, perché la diagnosi di malattia organica tocca al medico ma dal punto di vista psicologico - non essendo una malattia vera, dal momento che non è misurabile né evidenziabile - vale il rapporto informativo. [...] DIFESA. Però la circolare che le ho mostrato dice diversamente: che lei deve fare una diagnosi, provvisoria o definitiva.

Una diagnosi che lei non ha fatto. [REDACTED]. “Gli adempimenti sopra descritti risultano ancora più necessari nell’ipotesi in cui (...) per infermità neuropsichiatriche gli accertamenti sanitari in argomento devono essere praticati dopo il ricovero o (incomprensibile) dell’interessato presso gli ospedali militari”.

DIFESA. Però la circolare continua. PRESIDENTE. Non la leggiamo tutta però. DIFESA. Comunque io l’ho prodotta. Quindi lei non ha sottoposto neppure a visita il maresciallo [REDACTED]? [REDACTED]. Ma quale visita devo fare? Se mi dice: sono depresso! DIFESA. Ma chi

glielo ha detto che era depresso? [REDACTED] Me lo ha detto più volte, lo ha scritto pure» ([REDACTED]).

Certamente la formulazione di una diagnosi precisa non poteva precedere ma solo seguire visite e approfondimenti completi, e d'altra parte l'invio a visita può costituire anche una misura precauzionale di fronte a situazioni di rischio. Peraltro va evidenziato che in questa vicenda la questione della formulazione immediata di una diagnosi costituisce un aspetto collaterale, rispetto alle parole critiche dell'imputato nella lettera del [REDACTED], considerato che [REDACTED] contestava comunque radicalmente l'invio a visita psichiatrica e in sostanza la complessiva risposta di [REDACTED] sproporzionata e quindi, nel suo modo di vedere, in «malafede» rispetto a difficoltà che lui riteneva altrimenti superabili, e in parte già superate. Insomma, a fronte dell'invio a visita, [REDACTED] ha espresso tutto il suo disappunto, riprendendo da molto lontano la sua vicenda personale, fitta di amarezze e malintesi, e poi soffermandosi criticamente sul comportamento di [REDACTED] con le parole ascritte (su una di esse l'imputato ha commentato: «So che è la parola più costosa del mondo!»).

Orbene, la giurisprudenza ritiene che sia consentito il diritto di critica, quando si verta su un fatto esistente, senza attacchi personali non pertinenti; invece, sono consentite espressioni aspre e colorite. In questo senso, Cass. n. 7499 del 14/04/2000, dep. 27/06/2000, Rv. 216534: «In tema di diffamazione il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si



concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate. (Nella fattispecie, relativa ad una polemica tra alcuni lavoratori e un dirigente di azienda, la Corte ha ritenuto che le espressioni "intimidatorio" e "mascalzonata" riferite ad un preteso comportamento discriminatorio nei confronti di un lavoratore, perdessero, una volta contestualizzate e filtrate attraverso i moduli espressivi del linguaggio sindacale, l'impatto diffamatorio oggettivo rimanendo invece, sotto il profilo dei contenuti polemici cui davano espressione, all'interno dei confini del diritto di critica)». Parimenti, Cass. n. 45163 del 02/10/2001, dep. 18/12/2001, Rv. 221013: «In tema di diffamazione, le espressioni utilizzate nell'ambito della c.d. "critica politica" assumono naturalmente connotazioni soggettive ed opinabili, in quanto si confrontano varie concezioni contrapposte per il raggiungimento di fini pubblici. Ne consegue che, in tale contesto, la valutazione dei comportamenti e dei giudizi fortemente critici nei confronti degli avversari politici deve essere compiuta tenendo presente il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita

democratica. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le frasi "comportamenti irresponsabili" e "vecchie logiche" rivolte in un manifesto politico al contrapposto schieramento, fossero espressione del diritto di critica politica da considerarsi non punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen.)». E ancora, Cass. n. 22031 del 24/04/2003, dep. 19/05/2003, Rv. 224674: «In tema di ingiuria, l'espressione "trombone politico", che pur presenta una sua valenza offensiva, se rivolta ad un consigliere comunale nel corso di un dibattito politico, costituisce esercizio del diritto di critica, scriminato ai sensi dell'art. 51 cod. pen., trattandosi di locuzione, sia pure pungente, che si riferisce alla sfera pubblica e non alla vita privata del destinatario e in ogni caso non è volgare o triviale». Particolarmente significativa, per la durezza e la vasta diffusione delle espressioni sottoposte a giudizio in quel caso, Cass. n. 36045 del 13/06/2014, dep. 20/08/2014, Rv. 261122: «Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di diffamazione militare aggravata nei confronti di un agente della finanza, il quale aveva denunciato su un

fine

sito "internet", comportamenti violenti e persecutori dei suoi superiori nell'amministrazione della disciplina militare, usando espressioni quali "angherie", "Gestapo salentina" "stato di terrore")».

Nel caso ora all'attenzione della Corte, in una lettera di ben nove pagine, in cui l'imputato riepiloga diffusamente una situazione lunga e penosa di malattie, difficoltà e problemi di vario tipo, soltanto due parole a p. 2 sono state ascritte come penalmente rilevanti: «*parziale*» e «*malafede*». Queste parole stigmatizzano fatti veri e sgraditi, ossia il confezionamento della relazione e soprattutto l'invio a visita, e lo fanno con una connotazione negativa neppure particolarmente colorita o volgare. Non si ravvisano affatto attacchi personali che mettano in cattiva luce [REDACTED] al di fuori di quello specifico contesto. Pertanto, ad avviso della Corte, ci si trova nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica e ai sensi dell'art. 51 c.p. la condotta è scriminata.

Quindi, riformando la sentenza impugnata, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

visti e applicati gli artt. 51 c.p., 530, 597 e 598 c.p.p.; 261 c.p.m.p., in

RIFORMA

dell'impugnata sentenza;

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma il [REDACTED]

Il Presidente Estensore

(dott. Luca Massimo BAIADA)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL [REDACTED]

Il Funzionario Amministrativo
in sede giudiziaria militare

Dr.ssa ~~Mario~~ PIRIA



